

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

Torino

Ricorso

I Sigg.ri:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) AMENDOLIA GIOVANNI, | C.F.: MNDGNN91M01F158Q; |
| 2) AZZINNARI ANGELA LUCIA, | C.F.: ZZNNLL87T53A053F; |
| 3) BAGNATO STEFANO, | C.F.: BGNSFN83L07I725X; |
| 4) BARBARO ROCCO, | C.F.: BRBRCC79L05G082A; |
| 5) BARTOLETTI LUCIA, | C.F.: BRTLUC95T58I874S; |
| 6) BIAFORA GIUSEPPE, | C.F.: BFRGPP72T05D184Z; |
| 7) BIONDO CALOGERO, | C.F.: BNDCGR90D07A089Z; |
| 8) BLANDINO MARTINA, | C.F.: BLNMTN88B51E020G; |
| 9) BOSSO VINCENZO, | C.F.: BSSVCN84C31F839S; |
| 10) CAFA' LAURA, | C.F.: CFALRA87S57E573R; |
| 11) CALMA GIUSEPPE, | C.F.: CLMGPP89C10D009O; |
| 12) CAMMILLERI ALESSANDRO, | C.F.: CMMLSN88M31E573U; |
| 13) CIANFLONE ALFREDO, | C.F.: CNFLRD79H25I874Y; |
| 14) CIMINO MARIA GIUSEPPA, | C.F.: CMNMGS69M46A089; |
| 15) COTTONE PIETRO ANTONIO, | C.F.: CTTPRN58R14H205I; |
| 16) D'AGOSTINO FRANCESCO MARIO, | C.F.: DGSFNC88C16D086X; |
| 17) D'ARMA ALEX, | C.F.: DRMLXA91L23B429Q; |
| 18) DATTILO BRUNO, | C.F.: DTTBRN79H21D976X; |
| 19) DEMARCO ANTONIO, | C.F.: DMRNTN87P13D976U; |
| 20) DI CARLO CALOGERO, | C.F.: DCRCGR88T19F830M; |
| 21) DI COSTE FABRIZIO, | C.F.: DCSFRZ94C19L727C; |
| 22) DI COSTE ANDREA, | C.F.: DCSNDR89R16L727B; |
| 23) DI LORO ALESSANDRO, | C.F.: DLRLSN79P10L219B; |
| 24) DI NATALE GAETANO, | C.F.: DNTGTN72C16E573I; |
| 25) DI STEFANO GIUSEPPE BIAGIO, | C.F.: DSTGPP87A28G273G; |
| 26) DIECIDUE MARILU', | C.F.: DCDMRL96T41I533T; |

27) DIMILTA ANGELO,	C.F.: DMLNGL69B14I954J;
28) FALLETI GIOVANNI,	C.F.: FLLGNN95C25L328W;
29) FEDERICO FABIO,	C.F.: FDRFBA76T24L219L;
30) FIGLIOLI ANTONINO SALVATORE,	C.F.: FGLNNN64S07L331I;
31) GATTO ALESSANDRO,	C.F.: GTTLSN77S29D086O;
32) LA FRANCA FRANCESCO,	C.F.: LFRFNC70A11G348V;
33) LA GRECA SALVATORE,	C.F.: LGRSVT88T31F830H;
34) LACARIA GAETANO,	C.F.: LCRGTN92D03H919E;
35) LAMANNA LUCA,	C.F.: LMNLCU84R18G791Z;
36) LENA MARIA CRISTINA,	C.F.: LNEMCR80P62H703U;
37) LICATA SERGIO,	C.F.: LCTSRG89A13A089P;
38) LO CURCIO GABRIELE LUCA ELIA,	C.F.: LCRGRL92M20F830H;
39) LO GRASSO ERIKA,	C.F.: LGRRKE94S47H355B;
40) LOIODICE CARBONE TERESA,	C.F.: LDCTRS64P43E155M;
41) LOMBINO GIULIA,	C.F.: LMBGLI92E49F830P;
42) LOPETRONE SHARON,	C.F.: LPTSRN95S48Z133M;
43) MALTESE ERNESTO,	C.F.: MLTRST77H16C588I;
44) MANDANICI FELICIANO,	C.F.: MNDFCN90L13F158T;
45) MANTELLO LUDOVICO,	C.F.: MNTLVC97L17G273N;
46) MARTINAZZO MICHELINA,	C.F.: MRTMHL67R52E397K;
47) MAZZOTTA COSMO,	C.F.: MZZCSM91M05A048N;
48) MILAZZO DAVIDE,	C.F.: MLZDVD85R14F830I;
49) MONACO MARIA ELENA,	C.F.: MNCMLN70M55E506U;
50) MORELLO ROSARIO,	C.F.: MRLRSR92C31L219Y;
51) MORREALE GIOVANNI,	C.F.: MRRGNN87A20F830K;
52) MURA LUIGIA,	C.F.: MRULGU72E57F912X;
53) OCCHIPINTI ANDREA	C.F.: CCHNDR96C26H163A;
54) PACE CANDIDA,	C.F.: PCACDD65T51I804P;
55) PATERNA CALOGERO,	C.F.: PTRCGR77L11H269C;
56) PINTAURA GIUSEPPE,	C.F.: PNTGPP91P30D086G;

57) PIRA CLAUDIA,	C.F.: PRICLD88M42E573D;
58) QUAGLIA EMANUELE,	C.F.: QGLMNL93D06L219N;
59) QUIRINI MICHELE,	C.F.: QRNMHL88D16E388P;
60) RANNAZZISI GANDOLFO,	C.F.: RNNGDL82T11G273W;
61) RESTAINO FABIO,	C.F.: RSTFBA80E22L219O;
62) RODOFILLO DOMENICO,	C.F.: RDFDNC82S01G791K;
63) ROMANA CALOGERO DAVIDE,	C.F.: RMNCGR86H06G273A;
64) RUSSO GIUSEPPE,	C.F.: RSSGPP60R18A089F;
65) SANTORO SALVATORE,	C.F.: SNTSVT73L08A089D;
66) SCOLA SOFIA MARIA,	C.F.: SCLSMR90S67G273W;
67) SILANO PIERPAOLO,	C.F.: SLNPPL89T08D086E;
68) SORDANO LORENZO,	C.F.: SRDLNZ62M29Z614S;
69) SPAGNOLO VINCENZO,	C.F.: SPGVCN91B18D976N;
70) TOMARCHIO GIOVANNI,	C.F.: TMRGNN88R25G642X;
71) TOMMASINI D'ANGELO FABIANO,	C.F.: TMMFBN86B14H703Y;
72) VERDUCI DANIELE,	C.F.: VRDDNL83L18H224H,

per questo giudizio rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure inviate telematicamente, dagli Avv.ti Antonio LE PERA, C.F.: LPRNTN66D10D086U e Tommasina BERARDELLI, C.F.: BRRTMS77P58Z401J, entrambi del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliati presso la sede del Sindacato Confasset (Confederazione Sindacale Lavoratori e Pensionati), sita in Cosenza, viale Trieste, n. 50, ed ai cui numeri di fax 0984-421998 o PEC: antonio.lepera@avvaticosenza.it e avvtommasinaberardelli@pec.giuffre.it intendono ricevere le comunicazioni di cancelleria, **ricorrenti**,

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
- Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V, Funzionamento e Reclutamento Personale

Docente 2° Grado, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, **resistenti**,

PER L'ANNULLAMENTO,

con richiesta di fissazione dell'udienza di merito e previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o concessione di altre ed idonee misure cautelari, essendo già derivati pregiudizi gravi ed irreparabili:

a) della nota m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006165 del 04.09.2018, emessa dall'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V, Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, nella parte in cui, a pag. n. 3, righe n.10 e ss., è stato disposto il depennamento dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto degli insegnanti tecnico pratici: << ... -ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione; i ricorrenti inseriti per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica possono essere automaticamente depennati, in quanto la tempistica media per una decisione fa presumere che non sia stato emesso alcun provvedimento di merito (infatti non esiste in questa fattispecie una fase cautelare) ... -ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni; ... pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto ...>>;

b) della nota m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006474 del 11.09.2018, emessa dall'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V, Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, con cui il medesimo organo amministrativo ha integrato il provvedimento del 04.09.2018;

c) della nota m_pi.AOOUSPTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006948 del 20.09.2018, emessa dall'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V, Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, con cui il medesimo organo amministrativo ha integrato il provvedimento del 04.09.2018;

d) di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, anche se non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione dei ricorrenti e con riserva di proporre motivi aggiunti.

FATTO

I ricorrenti, come precari della scuola e nella loro qualità di insegnanti tecnico pratici (ITP), dopo essere stati inseriti, con riserva, durante l'anno scolastico 2017/2018, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto stilate dalle molteplici istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado della provincia torinese, - previa dimostrazione, ai diversi dirigenti scolastici, di avere un ricorso pendente al Tar del Lazio o dinanzi al Presidente della Repubblica per l'annullamento o la nullità dell'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017 (secondo quanto previsto dalle note MIUR prot. 0035937 del 17.08.2017 e prot. 0024040 del 25.08.2017 e dalla nota dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 396352 del 12.08.2017), - nel mese di settembre del 2018, a seguito di una aberrante direttiva dell'ATP di Torino, che forniva una scorretta interpretazione della nota MIUR prot. n. 0037856 del 28.08.2018, **venivano, bruscamente, depennati e collocati, d'ufficio, in III fascia, con conseguente perdita, a loro danno, di una maggiore possibilità di ottenere incarichi di supplenza.**

Difatti, con propria nota prot. n. 0006165 del 04.09.2018, successivamente integrata dalle note n. 0006474 del 11.09.2018 e n. 0006948 del 20.09.2018, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V – Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, con una variegata descrizione delle cause pendenti al Tar del Lazio, corredate di numero di ruolo, impartiva, circa l'avvio del nuovo anno scolastico, **a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Torino e Città Metropolitana,** alcune particolari "indicazioni" sul reclutamento degli insegnanti tecno-pratici (ITP) che avevano un contenzione pendente contro il MIUR presso il Tar del Lazio o dinanzi al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento o la nullità dell'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017, le quali, in modo illegittimo, si ponevano in netto e stridente contrasto con la superiore nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 0037856 del 28.08.2018, nonché con le pregresse note MIUR prot. 0035937 del 17.08.2017 e prot. 0024040 del 25.08.2017 e con la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 396352 del 12.08.2017.

In particolare, a pag. n. 3, righe n. 8 e ss., **della impugnata nota prot. n. 0006165 del**

04.09.2018 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V – Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado veniva ordinato, agli organi amministrativi inferiori, secondo un discutibile tenore letterale, che << ... (dovevano) essere depennati dalla II fascia di istituto e reinseriti in III fascia di istituto: **-ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione;** i ricorrenti inseriti per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (potevano) essere automaticamente depennati, in quanto la tempistica media per una decisione (faceva) presumere che non (fosse) stato emesso alcun provvedimento di merito... - ITP la cui posizione (era) stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato favorevole all'Amministrazione. **-ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni; in assenza di provvedimento giurisdizionale** ..., pertanto tali diffide (dovevano) essere archiviate e gli ITP (dovevano) essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto. ... >>.

Al contrario di ciò, invero, a pag. n. 7, righe n. 18 e ss., della **superiore nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 0037856 del 28.08.2018** veniva statuito, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e n. 4507 del 2018, che << ... Conseguentemente, (doveva) in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto **dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.** L'inserimento (doveva) avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive. Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si (doveva) ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. "pleno iure". **Nelle fattispecie ancora sub iudice, si (richiedeva) a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell'interpretazione che il Consiglio di Stato (aveva dato) con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all'insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive**

trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall'Ufficio Contenzioso di questa Direzione ...>>.

Il MIUR, in sostanza, con la nota prot. n. 0037856 del 28.08.2018, nel confermare la validità giuridica delle sue precedenti note prot. 0035937 del 17.08.2017 e prot. 0024040 del 25.08.2017, statuiva, con effetto "ex nunc" e per il futuro, che il depennamento degli ITP dalla II fascia doveva avvenire per i <<solì ... destinatari di tali sentenze (a loro sfavorevoli) o di altre analoghe>> **e non, anche, per come, unilateralmente, stabilito nella nota prot. n. 0006165 del 04.09.2018 dell'ATP di Torino, per altri ed eterogenei casi non contemplati nella medesima nota MIUR prot. n. 0037856 del 28.08.2018.**

Per gli ITP, invero, per i quali pendeva, ancora, senza la pubblicazione di alcun esito giudiziale, il ricorso al Tar del Lazio o al Presidente della Repubblica per l'annullamento dell'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017 **e per i quali i Dirigenti Scolastici, in applicazione delle note MIUR prot. 0035937 del 17.08.2017 e prot. 0024040 del 25.08.2017,** avevano effettuato l'inserimento in II fascia, con riserva, nelle graduatorie di circolo e di istituto, il Direttore Generale del MIUR, con la nota prot. n. 0037856 del 28.08.2018, **non aveva, affatto, prescritto alcun depennamento,** limitato, invece, ai <<solì ... destinatari di tali sentenze (a loro sfavorevoli) o di altre analoghe>> ("Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"), ma invitava, soltanto, gli uffici sottordinati a resistere in giudizio, in termini difensivi, "sulla base dell'interpretazione che il Consiglio di Stato (aveva dato) con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018".

Insomma, con l'espressione " ...resistere sempre in giudizio", il MIUR **non disponeva, in alcun modo, di far depennare dalla II fascia coloro i quali avessero un ricorso pendente** ("Ut supra"), sicché il danno grave ed irreparabile consisteva nel fatto che, a causa della nota "de qua", i Dirigenti Scolastici di tutta la provincia di Torino, - come organi gerarchicamente inferiori, - si sentivano legittimati a procedere, **con effetto pregiudizievole e devastante,** al depennamento, dalla II fascia, di migliaia di docenti ITP, che, nell'anno scolastico precedente (2017/2018), avevano avuto incarichi di supplenza come docenti precari nelle scuole secondarie di II grado o che

aspiravano a siffatti ruoli di precariato.

Inoltre, anche l'**espressione** di cui a pag. n. 7, righe n. 25 e ss. della nota MIUR prot. n. 0037856 del 28.08.2018, - secondo cui *“Nelle fattispecie ancora sub iudice, si richiede(va) a codesti Uffici di **resistere sempre in giudizio**, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato d(ava) con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione”*, - non poteva equivalere o indurre a pensare, in termini prettamente interpretativi, ad un concetto peggiorativo di depennamento immediato, dalla II fascia, a danno di chi, già incluso con riserva, avesse un ricorso pendente presso il Tar del Lazio o dinanzi al Presidente della Repubblica, in virtù proprio del principio giuridico secondo cui le sentenze del Consiglio di Stato dovevano valere, solo ed esclusivamente, tra le parti (*“Res iudicata inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest”*) e non, anche, nei confronti di terzi estranei.

Appariva evidente, dunque, che, con l’emissione degli atti e dei provvedimenti impugnati, - caratterizzati per la loro tangibile contraddizione con le note MIUR prot. 0035937 del 17.08.2017 e prot. 0024040 del 25.08.2017, ma, soprattutto, con la nota MIUR prot. n. 0037856 del 28.08.2018, **che veniva fallacemente interpretata**, - l’A.T.P. di Torino poneva in essere una situazione, ingiustificata ed illegittima, di confusione e di pregiudizio a danno degli ITP titolari di ricorsi pendenti e non ancora destinatari di sentenze sfavorevoli (ecco, a titolo esemplificativo, alcuni N.R.G. del Tar del Lazio, tratti dai decreti di depennamento, da cui poteva emergere la pendenza dei ricorsi: N.R.G. n. 2199/2018, Cafà Laura; N.R.G. 1095/2017, Camilleri Alessandro; N.R.G. 7015/2017, Di Carlo Calogero; N.R.G. 1095/2017, Di Natale Gaetano; N.R.G. 1095/2017, Pira Claudia; N.R.G. 11927/2017, Romana Calogero Davide; N.R.G. 7015/2017, Bartoletti Lucia; N.R.G. 13229/2017, Verduci Daniele).

A mezzo del presente atto, i ricorrenti contestano ed impugnano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di cui in epigrafe, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) –ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', PER INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI SUPERIORI, PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2909 C.C..

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, DI IMPARZIALITA' E DI TRASPARENZA, PREVISTI DALL' ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 241 DEL 1990 E DALL'ART. 97 COST..

I singoli atti impugnati, adottati, in modo strano ed illegittimo, nel territorio italiano, dal solo Dirigente dell'Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V – Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, si appalesano viziati da eccesso di potere perché in evidente contraddizione e contrasto con le superiori disposizioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (note MIUR prot. 0035937 del 17.08.2017, prot. 0024040 del 25.08.2017 e prot. n. 0037856 del 28.08.2018) e con la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 396352 del 12.08.2017.

Infatti, nella nota MIUR prot. 0035937 del 17.08.2017 è stato disposto che “ *Anche al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico si invitano codesti uffici, coerentemente con quanto indicato dall'Avvocatura (nota prot. n. 396352 del 12.08.2017), **a volersi conformare, nei giudizi attualmente pendenti**, alla citata sentenza del Tar Lazio, provvedendo all'inserimento in seconda fascia dei ricorrenti ITP ”.*

Tali prescrizioni ministeriali sono state, ulteriormente, confermate nella nota MIUR 0024040 del 25.08.2017 che, anch'essa, ha preso a riferimento il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 396352 del 12.08.2017.

In realtà, il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca ha stabilito che, - per gli ITP, per i quali, allo stato, pende, senza la pubblicazione di alcun esito giudiziale, un ricorso al Tar del Lazio o al Presidente della Repubblica per l'annullamento dell'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017, - **i Dirigenti Scolastici devono procedere all'inserimento in II fascia, con riserva, nelle graduatorie di circolo e di istituto.**

Tale obbligo di inserimento in II fascia, con riserva, in favore di chi ha un ricorso pendente (“*Ut supra*”) non è stato, affatto, modificato dalla **nota prot. n. 0037856 del 28.08.2018**, nella quale si legge, con effetto “*ex nunc*” e per il futuro, che il depennamento degli ITP dalla II fascia deve essere effettuato per i <<*soli ... destinatari di tali sentenze (a loro sfavorevoli) o di altre analoghe*>> **e non, anche, per come, unilateralmente, stabilito dalla nota prot. n. 0006165 del 04.09.2018 del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V – Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado, per altri casi non contemplati:** <<-*ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione; i ricorrenti inseriti per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica possono essere automaticamente depennati, in quanto la tempistica media per una decisione fa presumere che non sia stato emesso alcun provvedimento di merito (infatti non esiste in questa fattispecie una fase cautelare) ... -ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni; ... pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto ...>> (vedere nota prot. n. 0006165 del 04.09.2018 del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino, Ufficio V – Funzionamento e Reclutamento Personale Docente 2° Grado).*

Per di più, anche l’espressione di cui a pag. n. 7, righe n. 25 e ss. della nota prot. n. 0037856 del 28.08.2018, - secondo cui “*Nelle fattispecie ancora sub iudice, si richiede a codesti Uffici di **resistere sempre in giudizio**, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione*”, - non può equivalere o indurre a pensare, in termini prettamente interpretativi, ad un concetto peggiorativo di depennamento immediato, dalla II fascia, a danno di chi, già incluso con riserva, ha un ricorso pendente presso il Tar del Lazio o dinanzi al Presidente della Repubblica, in virtù proprio del principio giuridico secondo cui le sentenze del Consiglio di Stato,

come tutte le altre sentenze di altri giudici, valgono, solo ed esclusivamente, tra le parti (“*res iudicata inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest*”) e non, anche, nei confronti di terzi estranei secondo il disposto di cui all’art. 2909 c.c..

Secondo una corretta analisi ermeneutica (“*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”), il verbo “*resistere*” in giudizio, in sostanza, non è sinonimo del verbo “*depennare*”, con la conseguenza che il provvedimento prot. n. 0006165 del 04.09.2018 del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino, assieme agli altri atti impugnati, risulta, dunque, essere **contraddittorio** ed, anche, carente di motivazione, perché **omette di interpretare**, correttamente, la recente nota MIUR prot. n. 0037856 del 28.08.2018 e le altre precedenti disposizioni (note MIUR prot. 0035937 del 17.08.2017, prot. 0024040 del 25.08.2017), **ma è, anche, ingiusto ed iniquo, perché mira, semplicemente, a danneggiare quei docenti precari, già inseriti in II fascia, con riserva, per i quali non è intervenuto alcun provvedimento giurisdizionale sfavorevole e che, attualmente, aspirano ad un precario e contingente incarico di docenza.**

Secondo la giurisprudenza di merito, “*L’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento si verifica quando sussistono più manifestazioni di volontà dello stesso Ente od Autorità, che si pongono tra di loro in contrasto, dando luogo all’irrazionale adozione di contrapposti criteri di svolgimento dell’attività amministrativa ...*” (TAR Lombardia del 24 maggio 2005 , n. 1006).

Ma non solo, perché a ciò si aggiunge l’eccesso di potere per inosservanza di disposizioni superiori, per carenza assoluta di motivazione, per ingiustizia manifesta e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, oltre che il vizio della violazione e/o falsa applicazione dei principi di efficacia, di imparzialità e di trasparenza, previsti dall’ art. 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e dall’art. 97 Cost..

II) -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990, 296, COMMA 2, TFUE (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA) E 41, COMMA 2, LETT. C), DELLA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELL’UNIONE EUROPEA (DA LEGGERE IN RELAZIONE ALL’ART. 51, CHE NE ESTENDE L’APPLICAZIONE AGLI STATI

MEMBRI).

- VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA (ART. 24 COST.), DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI UGUAGLIANZA SANCITI DAGLI ARTT. 97 E 3 COST..

Gli atti impugnati sono carenti, in senso assoluto, di motivazione circa alcuni aspetti cruciali che riguardano gli interessi dei ricorrenti, i quali, invece, sono stati presi in considerazione nelle precedenti note MIUR (prot. n. 0037856 del 28.08.2018, prot. 0035937 del 17.08.2017, prot. 0024040 del 25.08.2017), in palese violazione dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990, secondo cui *"1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. **La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria**"*.

Occorre segnalare, altresì, che il **principio della motivazione** è previsto, oltre che nell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, anche nell'art. 296, comma 2, TFUE e nell'art. 41, comma 2, lett. c), della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea (da leggere in relazione all'art. 51, che ne estende l'applicazione agli Stati membri) e, come tale, ha ricevuto importanti riscontri nella giurisprudenza della **Corte di Giustizia** (particolarmente chiaro, in ordine ai principi sopra menzionati, il dettato della decisione della Corte di Giustizia UE, 22 marzo 2001, C - 17/99, ad avviso della quale la motivazione deve fare apparire, in forma chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo).

D'altro canto, non può non rilevarsi, nella fattispecie, anche la violazione del diritto alla difesa (art. 24 cost.) e dei principi di buona amministrazione e di uguaglianza sanciti dagli artt. 97 e 3 Cost., perché, con i provvedimenti impugnati, verso i quali gli istanti, in via preventiva ed extragiudiziale, non hanno potuto compiere alcuna concreta azione difensiva, l'ATP di Torino ha solo determinato e posto in essere, col

suo comportamento illegittimo, una assurda disparità di trattamento che coinvolge gli insegnanti che vivono e lavorano nella provincia di Torino, trattati in modo peggiorativo, e gli altri docenti sparsi nelle altre regioni d'Italia, verso i quali, allo stato attuale, non sono state impartite, dagli altri **organi periferici del MIUR**, disposizioni di depennamento dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

III) - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE, CHE CONSIDERA ABILITANTE IL TITOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP).

Gli atti impugnati ledono gli interessi legittimi dei ricorrenti e sono affetti, altresì, da grave contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia in relazione al quadro normativo esistente, che, invero, dichiara, in modo inconfutabile, il valore abilitante del titolo di studio posseduto dagli ITP, nonché con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, recentemente formatisi in materia.

Sotto quest'ultimo profilo, invero, con la **sentenza n. 8111 del 11.07.2018-18.07.2018** (R.G. n. 7268/2017), il Tar Lazio, Sezione Terza Bis, ha affermato che << *Ne discende che il ricorso può trovare accoglimento per gli ITP con il conseguente annullamento del DM n. 374 del 2017 nella parte in cui, all'art. 2, esclude i docenti ITP dall'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto (come da orientamento della sezione inaugurato con la sentenza n. 9234 del 2017, alla quale si rinvia come precedente conforme)>>.*

Con altra **sentenza n. 3357 del 20.03.2018-26.03.2018** (R.G. n. 1303/2018), il Tar Lazio, Sezione Terza Bis, ha sostenuto che << ... nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP prima dell'emanazione del D.M. n. 249/2010, con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All. C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art. 2 esclude dalla possibilità di

inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998 ...>>.

Con altra **sentenza n. 3076 del 12.12.2018-19.03.2018** (R.G. n. 10283/2017), il Tar Lazio, Sezione Terza Bis, ha statuito che << ... L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che "il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016... >>.

Con altra **sentenza n. 11655 del 21.11.2017-24.11.2017**, il Tar Lazio, Sezione Terza Bis, ha così statuito che: <<Il ricorso merita accoglimento, come da analoghi precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis, Tar Lazio, sez. III bis, n. 11234/2017), con riferimento ai ricorrenti che abbiano conseguito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, che ai fini dell'insegnamento ha richiesto, con riferimento a qualsiasi classe di concorso (ivi comprese quelle di carattere tecnico pratico) l'acquisizione di uno specifico titolo abilitativo, e che non è stato impugnato nel presente ricorso. Tanto premesso, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP che abbiano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10

settembre 2010, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'amministrazione circa la verifica dell'effettivo possesso del titolo e l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui ciascun docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio conseguito ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998>>.

Con altra **sentenza n. 11234 del 07.11.2017- 10.11.2017** (R.G. n. 8426/2017), il Tar Lazio, Sezione Terza Bis, ha puntualizzato che << Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la parte ricorrente, che si trovavano nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo ...>> (vedere, anche, l'**ordinanza del Tar del Lazio, Sezione Terza bis, n. 04414/2018 del -11-07.2018-19.07.2018, R.G. n. 7681/2018**).

In aggiunta a ciò, anche la sentenza della **Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 3544/2018 del 11.06.2018**, che ha asserito che <<9. In tali termini, la partecipazione al concorso deve essere consentita anche agli ITP, i quali da un lato sono muniti del "prescritto titolo di studio", ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, **non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante "ordinario"**>>.

L'azione amministrativa, in definitiva, ha prodotto una intollerabile disparità di trattamento, perché, non riconoscendo la piena applicabilità della normativa esistente e, soprattutto, non uniformandosi ai giudicati amministrativi, ha violato il principio di non contraddizione ed è arrivata alla paradossale ed inaccettabile conseguenza che alcuni ITP sono inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, mentre altri ne restano irrazionalmente esclusi, e ciò in palese violazione del principio di non contraddizione (con gli annessi principi di buon andamento, imparzialità ed economicità di cui alla l. n. 241/1990, art. 1, e di cui al dettato costituzionale), che, "in subjecta materia", assume particolare rilevanza (con il medesimo titolo di studio posseduto e conseguito dal personale docente tecnico-pratico, la P.A. riserva trattamenti diversificati).

L'Amministrazione resistente, con una condotta arbitraria, contraddittoria, “*contra legem*” e lesiva dei dettami costituzionali e dei precedenti giurisprudenziali, ad oggi, ignora la validità del diploma di maturità quale titolo “*ex lege*” abilitante, poiché ha negato la possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ai possessori di diploma di maturità tecnica (c.d. ITP) per le classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, oggi D.P.R. n. 19/2016.

A titolo esemplificativo, non si può non far altro che citare la normativa vigente che sancisce, in maniera inequivocabile, la natura abilitante del diploma di maturità di scuola secondaria superiore posseduta dagli odierni ricorrenti, docenti tecnico-pratici.

Già il R.D. del 06.05.1923 n. 1054, all'art. 71, comma 5, prevede chiaramente che “*L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso di studi propri degli istituti magistrali e tecnici*”; ma anche esaminando la normativa pertinente agli istituti tecnici (l. n. 889 del 1931), si trova la conferma circa la validità abilitante del diploma di maturità di scuola secondaria. Infatti, nell'art. 65 della L. 889/1931, si legge che “*chi ha superato l'esame di abilitazione di cui all'art. 51, presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni ...*”.

L'istruzione tecnica superiore secondaria ha la finalità propria di fornire, ai giovani, la preparazione necessaria alle professioni pratiche (art. 1 della l. n. 889/1931), precisando che, negli istituti tecnici, le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti (art. 2 della l. n. 889/1931), facendo conseguire, al termine del corso di studio, l'abilitazione tecnica.

Si può, ancora, far menzione, ai fini della **conferma riguardo alla validità abilitante del titolo**, l'art. 195 comma II, del D.lgs. 297/1994, il quale statuisce che: “*Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media*”.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 del D.Lgs. 16 aprile

1994 n. 297, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego, il diploma rilasciato a seguito dell'esame di Stato ha valore legale (art. 195, comma 2), tant'è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli di carattere tecnico, ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di secondo grado (cfr. C.d.S., V, 3/2/2015, n. 507; 9/10/2013, n. 4961; IV, 31/12/2011, n. 7006). L'art. 197 chiaramente dice che *“titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione e all'insegnamento nelle scuole elementari...”*; non solo, ma anche l'art. 1 della l. 10.12.1997, n. 425 e l'art. 1 del D.P.R. 23.07.1998 n. 323 statuiscono che *“Gli esami di stato dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi....”*.

Anche l'art. 402 del D.Lgs. n. 297/1994, nel disciplinare l'accesso ai pubblici concorsi, esclude espressamente, per gli insegnanti tecnico-pratici, il possesso dell'abilitazione ai fini della partecipazione al concorso; infatti, così recita: *“... tranne che per gli insegnanti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”*.

Il riconoscimento del diploma, quale titolo abilitante *“ex se”*, lo si ricava, chiaramente, anche dal D.M. n. 39 del 30.01.1998, che, già nell'art. 2, individua le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, indicandole espressamente nella tabella *“C”* annessa al decreto; tale tabella indica, per ciascuna classe di concorso, i titoli di studio, ossia il diploma di maturità, validi per l'ammissione ai concorsi, nonché i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno scolastico. Dall'esame della norma si evince come la legge riconosce la portata abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti, ossia del diploma di maturità degli insegnanti tecnico-pratici, considerato titolo di accesso alle classi di concorso individuate nella tabella *“C”* del D.M. n. 39/1998 (cfr. in tal senso Trib. di Pistoia sentenza n. 821/16, depositata in cancelleria il 24.06.2016).

Non solo, ma anche il D.M. n. 62 del 13.07.2011 e il D.G.G. del 24.09.2012 n. 82, nell'indicare i titoli validi per l'ammissione nelle graduatorie, richiamano espressamente i titoli di studio previsti dal D.M. n. 39 del 30.01.1998, titoli posseduti dai ricorrenti.

Anche il D.P.R. n. 19/2016, riconosce il valore abilitante del diploma di maturità per le classi di concorso di cui alla tabella "C" del D.M. n. 39 del 30.01.1998; infatti, all'art. 3, recita: "*... Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla tabella "C" allegata al decreto della pubblica istruzione 30.01.1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento*". È chiaro come lo stesso decreto, nel riferirsi agli insegnanti tecnico-pratici, parla di idoneità all'insegnamento, attribuendo, ancora una volta, valore abilitante al diploma di maturità; non solo, ma nell'annessa tabella "B" indica espressamente il diploma di maturità di scuola secondaria superiore quale titolo di accesso.

Non può disconoscersi, in questa sede, come anche i decreti (decreto 13.06.2007 registrato alla Corte dei Conti il 13.08.2007, registro 6, foglio 107, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 194 del 22.08.2007 e decreto n. 353 del 22.05.2014) che hanno istituito le graduatorie di circolo e di istituto, definiscono il diploma di maturità quale titolo "*valido all'insegnamento e all'ammissione in ruolo*".

Anche il D.L. del 30.01.1976, n. 13 (convertito nella l. 30.03.1976, n. 88) sul riordinamento dei ruoli del personale docente, nell'art. 13 (inquadramento del personale docente) chiaramente si riferisce ai docenti tecnico-pratici muniti di diploma di maturità, il cui inquadramento è regolato dalla tabella D) ad esso allegata che riguarda i docenti diplomati (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 27.04.1995, n. 17).

Solo per completezza argomentativa è d'obbligo indicare che l'attività del personale tecnico-pratico è disciplinata dal D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1277, pubblicato sulla G.U. del 06.11.1948 n. 259; il personale tecnico-pratico svolge le mansioni di docente, sia con attività didattica autonoma, in alcune delle materie inserite nel piano di studio

degli istituti professionali, sia, in compresenza con altri professori, in tutte le discipline tecnico-professionali insegnate negli istituti secondari superiori. Non solo, ma con la l. n. 124/1999, gli insegnanti tecnico-pratici sono stati riconosciuti “*pienamente autonomi*”, facendo parte, a pieno titolo, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, con pienezza di voto deliberativo, nel consiglio di classe (art. 5, comma 1 bis, L. 124/1999), vedendosi attribuita una pari dignità professionale, rispetto ai docenti laureati, nella conduzione delle attività didattiche e nella gestione degli Esami di Stato, potendo parteciparvi in qualità di componenti della Commissione.

Dal tenore di questi testi normativi, ancora una volta, si comprende come l’accesso alla docenza nelle classi di concorso tecnico-pratici è regolata in maniera autonoma e differente rispetto alle altre classi.

La lettura di tutta la normativa sopra menzionata fa comprendere come gli ITP sono muniti, in quanto possessori di diploma di maturità, di un idoneo titolo abilitante.

È da segnalare, altresì, che, con nota del 10.12.2013, l’UE ha dato un parere positivo in ordine alla valenza dei titoli di diploma e di laurea conseguiti in Italia, quali titoli di per sé abilitanti all’insegnamento e perciò idonei per l’insegnamento per le classi ed i posti di concorso di competenza; questo riconoscimento è intervenuto per effetto di quanto espressamente previsto dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, essendo stato chiarito, da parte dell’UE, che i titoli culturali costituiscono qualifiche complete e, quindi, conformi alla Direttiva.

La Direttiva Comunitaria 2005/36/CE ha racchiuso, in un unico testo, le precedenti tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell’insegnamento superiore prolungato): Direttiva 89/48/CEE, riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di altro tipo di istruzione e formazione professionale; Direttiva 92/51/CEE, meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l’artigianato, il commercio ed alcuni servizi; Direttiva 99/42/CEE, e le altre diverse dodici direttive relative alle professioni

settoriali.

In definitiva, i diplomati di maturità ITP sono considerati, dalla vigente normativa, personale docente, in quanto “*possessori di titoli validi all’insegnamento*” nonché “*idonei*” (rif. D.M. 201/2000, D.M. 31/2007, D.M. 56/2009, D.M. 64/2011, D.M. 53/2007, C.M. 20/2007) e, proprio, ai sensi della Direttiva Comunitaria 36/2005 e del D.Lgs. 206/2007, attuativo della stessa, “*possessori di valida qualifica professionale*”, abilitati all’insegnamento.

Anche il D.M. n. 259 del 09.05.2017 (“*Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola*”) all’art. 5 riconosce, chiaramente, la validità abilitante del titolo di studio posseduto dagli ITP, statuendo, a chiare lettere, che “*coloro i quali all’entrata in vigore del 14 febbraio 2016 n. 19 sono in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e ss. mm. ii. e del DM 22/05 e ss. mm. ii. possono presentare domanda di insegnamento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016*”. Per ciò solo si comprende come il titolo posseduto è “*ex se*” abilitante.

Dalla disamina della normativa testé indicata, si evince, in modo netto, che l’operato della P.A. è un operato illegittimo, infondato ed ingiusto.

IV) ISTANZA CAUTELARE: “*FUMUS BONI JURIS*” E “*PERICULUM IN MORA*”.

Si chiede che il Tar adito voglia disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi impugnati, ovvero voglia adottare ogni altra opportuna misura cautelare, atteso, soprattutto, che la domanda cautelare si fonda sia sul requisito del “*fumus boni juris*”, che sul presupposto del “*periculum in mora*”.

Il “*fumus boni juris*” è rinvenibile nei motivi esposti ed ovvero nelle gravi violazioni di leggi in cui sono incorse le PP.AA. resistenti, **mentre il “periculum in mora” è facilmente evincibile nel danno grave ed irreparabile che subirebbero i ricorrenti nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare.**

Gli stessi, invero, depennati dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di

istituto, si vedrebbero precluse, nelle more del giudizio di merito, tutte le loro aspirazioni e le loro possibilità di ottenere un precario incarico di docenza.

Per tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, respinte tutte le contrarie istanze, eccezioni e deduzioni, con esplicita istanza di fissazione dell'udienza di merito, voglia:

a) previo accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati, ovvero previa concessione di altre ed idonee misure cautelari, annullare, nel merito, e, ove ritenuto opportuno, anche con sentenza semplificata, i provvedimenti di cui in epigrafe, perché illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto;

b) condannare le PP.AA. resistenti, in persona dei legali rappresentati pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e “*subendi*” dai ricorrenti”, nella misura ritenuta equa dal Giudice ex art. 1226 c.c..

Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, ed ovvero sia della fase cautelare e sia della fase di merito, da distrarre nei confronti dei sottoscritti difensori costituiti.

In via istruttoria, si producono i documenti di cui all'indice del foliaro, nonché si chiede, ai sensi del c.p.a., di ordinare alle amministrazioni resistenti di esibire, in giudizio, tutti i documenti concernenti gli atti impugnati.

Ai fini di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato e che il contributo unificato è pari ad €. 650,00.

“*Salvis iuribus*”.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., essendo la notifica del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per la quantità enorme di docenti da chiamare in giudizio e che, allo stato, risultano inclusi, senza riserva, nella II fascia delle molteplici graduatorie di circolo e di istituto di tutte le scuole secondarie di 2° grado di Torino,

provincia e città metropolitana, si chiede, alla S.V. Ill.ma, che la notificazione del ricorso, ai controinteressati, sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso “*de quo*” sul sito web dell’Amministrazione resistente.

Cosenza-Torino, lì 23.10.2018

Avv. Antonio LE PERA

Avv. Tommasina BERARDELLI